



## Sovraindebitamento e legge "salva suicidi"/2

*Nella Legge 3/2012 il legislatore ha indicato le vie per il contribuente che vuole liberarsi dai debiti*

Walter Strozzi

Il Decreto Sviluppo Bis (D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito nella L. 17/12/2012, n. 221) ha integralmente riscritto le norme che regolano la gestione della crisi da sovraindebitamento prevedendo, in luogo dell'accordo del rimedio dal sovraindebitamento, versione originaria, una procedura di insolvenza a carattere concorsuale sdoppiata in tre distinti istituti:

- L'accordo di composizione della crisi ( artt 6 -14 bis)
- Il piano del consumatore ( artt 6 -14 bis)
- Liquidazione del patrimonio ( 14ter 14 terdecies) o anche procedura alternativa.

**Il primo istituto**, l'accordo da sovraindebitamento, ha natura e finalità ristrutturatori per debiti contratti nell'esercizio di attività imprenditoriali, anche il fidejussore, con una procedura negoziale e concorsuale il cui accento viene dato alla proposta basata sul piano posto al vaglio dei creditori che con il 60% del consenso, se omologato, determinerà una composizione del debito vincolante per tutti i creditori concorsuali. Di fatto è una procedura negoziale a carattere deliberativo (60% dei creditori).

**Il secondo istituto**, il Piano del consumatore, è una variante dell'accordo la cui proposta è fatta da un operatore qualificato, il consumatore, ai propri creditori e ci sono delle particolarità agevolative volte ad facilitare la ristrutturazione del debito considerando che il debitore è un consumatore e non un operatore economico. Infatti, in questo caso, l'accento viene posto al piano del consumatore che prevede una proposta fatta dal debitore ai creditori. Il Piano del consumatore una volta omologato sprigiona effetto per tutti i creditori concorsuali. Caratteristica del Piano - è la Proposta di composizione di crisi da



### Il convegno sul Sovraindebitamento all'Università di Teramo

Nella foto in alto, un momento del Convegno che si è tenuto martedì 17 maggio all'Università di Teramo, dal titolo: "Gli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento - uno strumento innovativo per un nuovo welfare".

I Relatori sono stati, da destra: Christian Corsi, Fabrizio Antolini, Walter Strozzi, Bernardo Cardinale, Daniele Ungaro e Giovanni Franchi.

sovraindebitamento basato su un piano di risanamento del consumatore ma si differenzia dal accordo per non essere una procedura che prevede che la proposta sia approvata dai creditori, è prevista una decisione del Giudice, alla luce dell'Udienza illustrata dalle parti, sarà il Giudice ad approvare la proposta in luogo ai creditori. I creditori potranno solo opporsi alla proposta omologata.

Di fatto è una procedura negoziale non a carattere deliberativo ma coattivo.

**Il terzo istituto**, alternativo ai primi due, non ha finalità di ri-

strutturazione del debito ma liquidatorie del patrimonio - "il fallimento civile del soggetto escluso dalla generale procedura fallimentare". A questa procedura si applicano le regole tipiche del fallimento, domanda o conversione delle precedenti procedure, nomina liquidatore per gestire e realizzare le attività attraverso il programma di liquidazione, inventariazione, realizzazione stato passivo, liquidazione dei beni e dalla natura delle cose, distribuzione del ricavato ai creditori.

Novità è l'esdebitazione dei residui debiti, per quei debitori che hanno avuto un corretto comportamento durante la procedura, che nei fatti la pongono in concorrenza rispetto alle ordinarie procedure esecutive, le quali non prevedono l'Esdebitazione.

L'Occ Commercialisti Teramo, composto da professionisti al-



L'ORDINE

L'Ordine dei  
Commercialisti

Via M. Delfico n. 6 -  
64100 TERAMO  
Tel 0861/245541 Fax  
0861/245651

E-Mail: [segreteria@commercialistiteramo.it](mailto:segreteria@commercialistiteramo.it)  
E-Mail certificata:  
[ordine.teramo@pec.commercialisti.it](mailto:ordine.teramo@pec.commercialisti.it)

tamente specializzati, i quali si impegnano ad offrire un esauriente servizio, ha lo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore oltre alle funzioni indicate espressamente dalla D.M. 202/2014.

Accedendo al sito web [www.occteramo.it](http://www.occteramo.it) nell'apposita area "Modulo domanda all'OCC" sarà possibile scaricare tutta la modulistica necessaria per richiedere la nomina del gestore della crisi per poi accedere ad uno dei tre istituti previsti dalla L. 3/2012.

